

AVV. ANTONIO PARISI
VIA G. CARDUCCI N. 37, NAPOLI, 80121

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER: Giorgia Antonia Paone nata a Milano il 25/04/2001 e residente a Trecase Via Prima Traversa Epitaffio, 21 80040 Trecase (PNAGGN01D65F205Y) rapp.ta e difesa, come da procura in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Parisi (PRSNTN75B27F839F), presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Carducci n. 37 (domicilio digitale indirizzi p.e.c. da Registri Giustizia avv.antonioparisi@pec.giuffre.it);

CONTRO: l' Università degli Studi di Roma La Sapienza (80209930587);

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO.

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, ANCHE EX ART. 56

C.P.A.

(<https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria>) - laddove, con riferimento al III anno per A.A. 2022/2023 colloca la ricorrente alla 94esima posizione anziché in una posizione tra le nn. 13 e 15, per l'effetto illegittimamente pretermettendo alla stessa il trasferimento presso l'Ateneo nonostante il pieno possesso dei requisiti;

b) di qualunque altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo, ivi incluso il verbale della commissione, di estremi e contenuto sconosciuto, previsto dall'art. 5 del Bando di Concorso;

FATTO

- 1.** La ricorrente, iscritta per l'a.a. 2021/2022, al secondo anno del corso di medicina all'Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, partecipava al bando di

AVV. ANTONIO PARISI
VIA G. CARDUCCI N. 37, NAPOLI, 80121

concorso per il trasferimento ad anno successivo al primo (a.a. 2022/2023) per l'ammissione al terzo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia bandito dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e pubblicato sul sito www.uniroma1.it in data 30.06.22.

In particolare la dott.ssa Paone trasmetteva, all'indirizzo mail indicato nel bando, insieme al certificato accademico rilasciato dall'Università di Medicina di Tirana (Albania) attestante gli esami superati, la data di superamento, la votazione conseguita e i CFU di riferimento, il piano di studi ed il programma degli esami sostenuti, oltre che l'allegato 1 recante la *"Domanda di partecipazione e dichiarazione dello status di vincitore del concorso di ammissione"*.

Con quest'ultimo documento la ricorrente chiedeva il trasferimento alla Sapienza per A.A. 2022- 2023 al terzo anno del corso di laurea in medicina e dichiarando di essere stata vincitrice del concorso di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2020/2021.

Infatti la dott.ssa Paone risultava vincitrice del concorso per il corso di odontoiatria presso la facoltà di Odontoiatria dell'Università Federico II di Napoli in seguito allo scorrimento della graduatoria in data 23 marzo 2022, come risulta dall'estratto della piattaforma *Universitaly*, allegato in atti.

2. Ai fini di interesse è opportuno evidenziare sin d'ora come, all'art. 5 del Bando di concorso, recante la disciplina di *"valutazione delle domande e criteri"*, è stato previsto che *"nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori ai posti disponibili, la Commissione formulerà una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio che tenga conto dei seguenti parametri in ordine di importanza:*

1. Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi; [...]

9. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza;

10. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti;

11. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire; [...]

13. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani".

3. Di seguito, in data 12.10.2022, con la pubblicazione della "graduatoria III anno corso di medicina" la ricorrente, avente numero di matricola 2072807, risultava inspiegabilmente al posto n. 94 e, quindi, idonea ma non assegnataria nonostante il pacifico possesso **di tutti i requisiti di preferenza.**

Sul punto è opportuno evidenziare che la ricorrente in data 7 luglio 2022 dalla segreteria della Facoltà di Medicina della Università La Sapienza riceveva finanche conferma circa la validità dello *status* di vincitore del concorso nazionale di ammissione al corso di odontoiatria, ai fini della valutazione della domanda, tuttavia illegittimamente non valutato ai fini della formazione della predetta graduatoria (*sic!*).

L'erroneità della valutazione dei titoli di preferenza della ricorrente è stata prontamente rappresentata alla resistente con diffida del 13/10/2022 la quale, tuttavia, è rimasta colpevolmente inesitata.

4. Priva del benché minimo riscontro pure è rimasta l'istanza di accesso agli atti formulata in data 02/12/2022 sia quale c.d. *accesso agli atti difensivo* al fine della conoscenza dei nominativi e dei recapiti dei concorrenti collocatisi alle posizioni nn. 13,14 e 15 della graduatoria (matricole nn. 1421565, 1944463, 2072881) oltre che quale c.d. accesso volto ad ottenere anche la copia del verbale redatto dalla Commissione di concorso ai sensi dell'art. 5 del Bando, donde il necessario intervento di Codesto Ecc.mo Collegio *ex art. 116 co. 2 c.p.a.*

AVV. ANTONIO PARISI
VIA G. CARDUCCI N. 37, NAPOLI, 80121

Alla stregua di quanto rappresentato, si impone l'annullamento in parte qua della graduatoria recante l'assegnazione dei posti liberi su anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia da coprire mediante trasferimento dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza – pubblicata sul sito dell'Amministrazione in data 12/10/2022 (<https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria>) - previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., laddove, con riferimento al III anno per A.A. 2022/2023, colloca la ricorrente alla 94esima posizione anziché in una posizione tra le nn. 13 e 15, per l'effetto illegittimamente pretermettendo alla stessa il trasferimento presso l'Ateneo per effetto del mancato computo dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del Bando di concorso, con contestuale accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la valutazione di quest'ultimi e per l'effetto collocando la stessa nella più favorevole posizione in graduatoria n. 13 quale c.d. idonea e assegnataria ovverosia ogni altra che le spetti in virtù della rinnovata valutazione dei titoli per i seguenti

MOTIVI

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI
IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART.
97 COST.) - ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA' INTRINSECA -
IRRAGIONEVOLEZZA – ILLOGICITA' MANIFESTA – ALTRI PROFILI.**

Come cennato in premessa la *lex specialis* all'art. 5 detta dei precisi e concisi criteri di valutazione delle domande di trasferimento con altrettanto precisi titoli di preferenza, primo tra i quali il possesso dello *status* di "vincitore del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. 1 lett. a per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale" ed a seguire la "maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero di esami previsti per l'anno di iscrizione", il "maggior numero di

crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti" ed infine, a parità dei descritti titoli di preferenza, "*i candidati anagraficamente più giovani*".

La ricorrente, nonostante il possesso di **tutti** i citati titoli di preferenza, è stata illegittimamente collocata al **novantaquattresimo posto**, vedendosi preferita candidati con un **minor numero di c.f.u. conseguiti** a causa dell'omessa valutazione da parte della resiste del superamento da parte della dott.ssa Paone dello *status* di vincitore del concorso nazionale di ammissione al corso di odontoiatria e protesi dentaria *ex art. 1 lett. a. L. n. 264/1999*.

Questo infatti è in guisa assorbente il macroscopico profilo di illegittimità degli atti qui gravati laddove, in un plateale difetto di istruttoria, sintomatico della superficialità dell'azione amministrativa, la P.A. ha irragionevolmente omesso di computare il titolo di preferenza, sussistente *per tabulas*, in capo alla ricorrente come risulta dall'estratto della piattaforma *Universitaly*, allegato in atti.

Di seguito, considerando come la ricorrente abbia debitamente indicato e comprovato il possesso dello *status* di vincitore in parola e presenti, quali altri requisiti di preferenza, l'80% degli esami sostenuti rispetto agli esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza (II anno) ed un totale di n. 88 C.F.U., è d'immediata percezione l'illegittima conseguenza dell'operato dell'Università La Sapienza ove, non avendole riconosciuto lo *status* di vincitore, le ha preferito candidati che, a parità degli altri requisiti, **presentano rispettivamente nn. 84, 79 e 77 C.F.U.** (candidati collocati alle posizioni nn. 13, 14 e 15 della graduatoria con matricole nn. 1421565, 1944463, 2072881).

Sul punto è necessario evidenziare che la *lex specialis*, nell'elencare i criteri di valutazione di cui all'art. 5, dispone espressamente che gli stessi sono indicati "*in ordine di importanza*" sicché, acclarato il possesso del primo parametro – ovverosia lo *status* di vincitore del concorso *ex art. 1 Lett. A. L. n. 264/1999* – la P.A. avrebbe dovuto collocare i candidati in graduatoria **secondo l'ordine degli ulteriori parametri stabiliti** e dunque, secondo la maggiore percentuale di esami sostenuti, il numero di C.F.U. ed, in coda, la maggiore congruità del programma didattico ed infine il più giovane anagraficamente.

In tal guisa – anche ai fini della c.d. prova di resistenza - accertato il possesso dello *status* di vincitore, nel caso di parità del requisito della maggior percentuale di esami sostenuti rispetto a numero di esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza, il criterio residuale discriminante diviene il numero di C.F.U. conseguito che, nel caso della ricorrente, è pari a n. 88 donde la necessaria collocazione della medesima alla posizione n. 13 della graduatoria qui gravata, restando così assorbiti gli ulteriori titoli di preferenza, come ulteriormente confortato dalla *littera* dell'art. 5 commi. 9, 10, 11 e 13, recanti tutti la premessa “a parità delle precedenti condizioni”.

Alla luce di quanto *supra* dedotto è indubbio che l'Amministrazione nella fattispecie *de qua* abbia violato essa stessa le prescrizioni della *lex specialis* omettendo di considerare il titolo di preferenza della ricorrente (*status* di vincitore del concorso ex L. n. 264/99) da cui l'illegittima collocazione al 94° posto anziché, anche in ossequio agli ulteriori criteri dettati dalla *lex specialis*, alla posizione n. 13 quale c.d. idonea e assegnataria ovverosia ogni altra che le spetti in virtù della rinnovata legittima valutazione dei titoli.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha univocamente chiarito che *“quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la lex specialis, idonea in qualche modo a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero e il luogo dei posti messi a disposizione vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Detto vincolo a cui l'Amministrazione si sottopone non può essere oggetto di discostamento se non mediante formale esercizio del potere di autotutela, ove ne sussistano i presupposti.”* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

AVV. ANTONIO PARISI
VIA G. CARDUCCI N. 37, NAPOLI, 80121

La *lex specialis* di una procedura di gara e/o di un pubblico concorso è, dunque, un vincolo da cui l'Amministrazione non può sottrarsi a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost: le prescrizioni del bando impegnano non solo i privati interessati, ma ancor prima, la stessa Amministrazione, che perde finanche la discrezionalità che solitamente connota la sua azione nella loro attuazione, né può disapplicarle.

Pertanto, in considerazione del possesso in capo alla ricorrente dello *status* di vincitore di concorso ex art. 1 lett. a L. n. 264/99, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del bando di concorso emerge *ictu oculi* l'illegittimità della graduatoria gravata laddove colloca la ricorrente al 94° posto anziché in una posizione tra le nn. 13 e 15, per l'effetto illegittimamente pretermettendo alla stessa il trasferimento presso l'Ateneo prescelto a causa del mancato computo dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del Bando di concorso, con necessario contestuale accertamento da parte dell'Ecc.mo T.A.R. adito del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la corretta valutazione di quest'ultimi e, per l'effetto, collocando la stessa nella più favorevole posizione in graduatoria n. 13 quale c.d. idonea e assegnataria ovverosia in ogni altra che le spetti in virtù della rinnovata valutazione dei titoli.

SULL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI IN VIA INCIDENTALE EX ART. 116 CO.

2 C.P.A.

A causa dell'impossibilità di identificare i partecipanti alla procedura in discorso, in data 02/12/2022, la ricorrente tramite il proprio procuratore presentava a mezzo p.e.c. istanza di accesso agli atti al fine "di prendere visione ed ottenere copia dei recapiti, completi di residenza anagrafica, dei concorrenti classificativi alla posizione nn. 13, 14 e 15 della Graduatoria per l'accesso al III anno della graduatoria relativa alle domande di trasferimento ad anno successivo al primo per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, anno accademico 2022/2023, con le seguenti matricole : 1421565, 1944463, 2072881 i quali, per effetto dell'instaurando giudizio innanzi il T.A.R. Lazio, Roma, si vedrebbe collocati in posizione deteriore per effetto della ricollocazione in graduatoria della sig.ra Paone illegittimamente collocata alla 94° posizione, oltre che copia del verbale redatto dalla Commissione di concorso ai

AVV. ANTONIO PARISI
VIA G. CARDUCCI N. 37, NAPOLI, 80121

sensi dell'art. 5 dell'Avviso "per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento per A.A. 2022/2023".

Tuttavia, nonostante all'Amministrazione sia stato specificato che i dati richiesti sono necessari "al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati all'annullamento" della procedura indicata, la stessa, vista l'imminente scadenza del termine decadenziale di cui all'art. 29 c.p.a., non ha riscontrato detta istanza d'accesso.

Valga evidenziare che, considerando la prossima scadenza del termine decadenziale *ex art. 29 c.p.a. al 12/12/2022*, l'odierna ricorrente giammai avrebbe potuto adire il competente T.A.R. *ex art. 116 c. 1 c.p.a.* al fine di ottenere i dati richiesti con l'istanza del 02/12/2022 alla luce delle fisiologiche tempistiche per la fissazione e la trattazione del relativo giudizio.

Pertanto, fermo il disposto di cui all'art. 41 co. 2 c.p.a. che giammai si vuole obliterare per cui "*qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso e' notificato altresi' agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49*"

atteso che con ogni evidenza il recapito dei controinteressati non è individuabile, essendo disponibile sul sito dell'Amministrazione la graduatoria con i soli **numeri di matricola dei partecipanti**, e considerando che le circostanze della fattispecie in esame non hanno permesso che nel termine di cui all'art. 29 c.p.a. previsto per l'azione principale si potesse ricorrere altresì *ex art. 116 c. 1 c.p.a.* contro l'Amministrazione resistente, l'Ecc.mo Collegio dovrà preliminarmente porre

rimedio all'atteggiamento inerte ed ostruzionistico di quest'ultima per il tramite dell'azione incidentale *ex art. 116 comma 2 c.p.a.* da cui l'ammissibilità del rimedio.

In merito *prima facie* appare opportuno richiamare una giurisprudenza confacente al caso *de quo* per cui, pur dichiarando inammissibile il ricorso, è stato evidenziato che "*tanto meno l'omessa notifica ai controinteressati appare giustificabile con la mancata ostensione degli atti da parte dell'amministrazione; invero, il ricorrente – per contrastare l'inerzia dell'amministrazione – avrebbe potuto adottare i rimedi di cui all'art.21 bis L.1034/1971 o, in alternativa, chiedere di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ex R.D. n.642 del 1907*" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza n. 1264/2007); laddove, ancora, in una recente fattispecie di identico tenore alla presente innanzi Codesto Ecc.mo T.A.R., è stato "ritenuto di poter superare l'eccezione di inammissibilità sollevata ex officio tenuto conto che la mancata notifica ad almeno un controinteressato è conseguente al mancato adempimento del Ministero intimato di rendere accessibili i nominativi ed i domicili dei soggetti controinteressati per procedere con la notifica del gravame" (T.A.R Lazio, Roma, Sez. III-bis, ord. n. 421/2021).

Pertanto, al fine di contrastare l'inerzia dell'Amministrazione e di non incorrere nella decadenza di cui all'art. 29 c.p.a. per l'annullamento degli atti qui gravati, con la presente si spiega - contestualmente a quest'ultima - *actio ad exhibendum* ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., per cui "*in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio*".

Sull'istituto, in disparte le questioni sollevate dalla giurisprudenza in merito all'appellabilità delle ordinanze *ex art. 116 co. 2. c.p.a.* ed in ogni caso optando e richiamando, ai fini dello scrutinio della fattispecie *de qua*, per l'orientamento intermedio che "*distingue a seconda che, di volta in volta, l'ordinanza si sia pronunciata solamente in relazione ai presupposti inerenti l'accesso in quanto tale oppure che abbia negato l'accesso considerando i documenti richiesti non utili ai fini del giudizio in corso.*" (Consiglio di Stato,

Sez. VI, ord. del 28 settembre 2022, n. 8367), è indubbio che "il rimedio di cui all'art. 116, comma 2, c.p.a., attivabile in "un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa", presuppone la pendenza, nei confronti dell'Amministrazione che ha negato o comunque non soddisfatto la richiesta di accesso, del giudizio sulla controversia cui la richiesta di accesso agli atti si riferisce, e postula, pertanto, la contemporaneità o, quanto meno, la stretta correlazione temporale tra la richiesta di accesso agli atti rivolta all'Amministrazione e la pendenza del giudizio instaurato nei confronti della medesima; ove tale presupposto si verifichi, è, pertanto, consentito al ricorrente di esperire il rito in materia di accesso nel corso del giudizio pendente, con apposita istanza formulata con autonomo atto ma anche con l'atto introduttivo del giudizio; in tal modo, il giudizio amministrativo instaurato risulta, dunque, connotato da un'azione principale, ossia l'azione volta all'annullamento degli atti e/o provvedimenti gravati, e da un'azione definibile "incidentale", precipuamente diretta a chiedere ed ottenere lo "accesso agli atti" che - nel rispetto di un vincolo di strumentalità - si presentino di utilità ai fini del decidere" (T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 30/07/2018, n.922).

Dunque, considerando che sussistono i presupposti ai fini della proposizione dell'azione incidentale d'accesso ed avuto riguardo alla circostanza per cui, la medesima, si pone quale strumentale e funzionale alla domanda principale di annullamento, l'Ecc.mo T.A.R. adito dovrà ordinare all'Amministrazione intimata l'esibizione "dei recapiti, completi di residenza anagrafica, dei concorrenti classificativi alla posizione nn. 13, 14 e 15 della Graduatoria per l'accesso al III anno della graduatoria relativa alle domande di trasferimento ad anno successivo al primo per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, anno accademico 2022/2023, con le seguenti matricole : 1421565, 1944463, 2072881 i quali, per effetto dell'instaurando giudizio innanzi il T.A.R. Lazio, Roma, si vedrebbe collocati in posizione deteriore per effetto della ricollocazione in graduatoria della sig.ra Paone illegittimamente collocata alla 94° posizione, oltre che copia del verbale redatto dalla Commissione di concorso ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso "per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento per A.A. 2022/2023" onde consentire, poi, in ossequio al disposto di cui all'art. 41 comma 2, ultimo

AVV. ANTONIO PARISI
VIA G. CARDUCCI N. 37, NAPOLI, 80121

periodo, che “*il Giudice provved[a] ai sensi dell’art. 49 c.p.a.*” e dunque concedere termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, anche nelle forme di cui all’art. 41 comma 4 c.p.a., ove il Collegio le ritenga più opportune.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A

In ogni caso alla luce di quanto sin’ora esposto, considerando che l’Amministrazione resistente non ha provveduto ad esitare l’istanza di acceso agli atti formulata dalla ricorrente in data 02/12/2022, laddove l’Ecc.mo Collegio ritenga che sia più opportuno procedere alla c.d. notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti coloro i quali si sono classificati tra la posizione n. 93 e la n. 13, visto dunque l’elevato numero di potenziali controinteressati e tenuto conto del disposto di cui all’art. 41 comma 2 c.p.a. ove, nell’ultimo inciso si dispone che “*altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 49*”, è lapalissiamo che, in caso di impossibilità oggettiva dell’individuazione dei domicili dei controinteressati, come è invero il presente, il Giudice dovrà disporre l’integrazione dei contraddittorio ai sensi del richiamato art. 49 c.p.a.

Pertanto, sussistendo i presupposti dell’art. 41 comma 4 c.p.a si chiede che l’Ecc.mo T.A.R. adito autorizzi la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. nei confronti dei soggetti presenti graduatoria recante l’assegnazione dei posti liberi su anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia da coprire mediante trasferimento dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza – pubblicata sul sito dell’Amministrazione in data 12/10/2022 (<https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria>).

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l’Amministrazione intimata depositi i provvedimenti impugnati e tutti gli atti, anche endoprocedimentali ed istruttori, sulla cui base essi sono stati emanati In mancanza, che codesto Ecc.mo Collegio ne disponga l’acquisizione con ordinanza ex art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010.

SULL’ISTANZA CAUTELARE

AVV. ANTONIO PARISI
VIA G. CARDUCCI N. 37, NAPOLI, 80121

Alla stregua di quanto esposto, sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* accché vengano concesse le misure interinali, anche di natura propulsiva, che codesto Ecc.mo Collegio ritenga più opportune ai fini della tutela degli interessi della ricorrente ai fini dell'ammissione con riserva al III anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza.

Se il *fumus boni juris* emerge dall'articolato mezzo di gravame, quanto al *periculum in mora*, quest'ultimo presenta senz'altro i caratteri dell'attualità, gravità ed irreparabilità dal momento che, com'è noto, il corso di laurea in parola si connota per il c.d. obbligo di frequenza e dunque, a causa dell'illegittima esclusione subita dalla ricorrente la stessa è stata privata della *chance* di frequentare le lezioni e dunque di poter sostenere le relative prove d'esame, vedendo così irrimediabilmente frustrato il proprio interesse pretensivo alla frequenza, nei termini, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.

Pertanto, al fine di evitare che la ricorrente possa subire irreparabili pregiudizi dall'esclusione *de qua* ed essere irreversibilmente danneggiata nel proprio percorso di studi, Codesto Ecc.mo Tribunale adito dovrà provvedere, senza pregiudizio alcuno per l'interesse pubblico, all'ammissione con riserva al III anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. anche in sovrannumerario, fatto salvo l'esito del giudizio di merito, onde preservare *re aduc integra* la posizione azionata.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa emanazione delle più idonee misure cautelari, anche *ex art. 56 c.p.a.*, nonchè dell'istanza di accesso *ex art. 116 c.p.a.* nei termini sopra illustrati, dovendosi, per l'effetto, provvedere ad annullare gli impugnati provvedimenti, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia *ex art. 34, comma 1, lett. e), del C.P.A.*

Con vittoria di spese ed onorari, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, si dichiara che l'importo dovuto è pari ad euro 650,00.

*AVV. ANTONIO PARISI
VIA G. CARDUCCI N. 37, NAPOLI, 80121*



**ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE IL
LAZIO** ROMA

AVV. ANTONIO PARISI
VIA G. CARDUCCI N. 37, NAPOLI, 80121

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 C.P.A.

PER: la dott.ssa **Giorgia Antonia Paone** nata a Milano il 25/04/2001 e residente a Trecase Via Prima Traversa Epitaffio, 21 80040 Trecase (PNAGGN01D65F205Y) rapp.ta e difesa, come da procura in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Parisi (PRSNTN75B27F839F), presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Carducci n. 37 (domicilio digitale indirizzi p.e.c. da Registri Giustizia avv.antonioparisi@pec.giuffre.it);

CONTRO: l' Università degli Studi di Roma La Sapienza (80209930587)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, ANCHE EX ART. 56
C.P.A.

a) della graduatoria recante l'assegnazione dei posti liberi su anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia da coprire mediante trasferimento dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza – pubblicata sul sito dell'Amministrazione in data 12/10/2022

(<https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria>) - laddove, con riferimento al III anno per A.A. 2022/2023 colloca la ricorrente alla 94esima posizione anziché in una posizione tra le nn. 13 e 15, per l'effetto illegittimamente pretermettendo alla stessa il trasferimento presso l'Ateneo nonostante il pieno possesso dei requisiti;

b) di qualunque altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo, ivi incluso il verbale della commissione, di estremi e contenuto sconosciuto, previsto dall'art. 5 del Bando di Concorso;

PREMESSO CHE

Sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, ai fini dell'immediata sospensione cautelare dei provvedimenti gravati atteso che per effetto di quest'ultimi la ricorrente attualmente è illegittimamente esclusa dalla frequenza dei corsi obbligatori

AVV. ANTONIO PARISI
VIA G. CARDUCCI N. 37, NAPOLI, 80121

del III anno del Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia, le cui lezioni sono già iniziate, con un irreversibile danneggiamento del proprio percorso di studi.

La dilazione della pronuncia cautelare collegiale alla prima Camera di Consiglio utile, infatti, vanificherebbe l'invocata tutela cautelare, dovendosi al contrario consentire in via urgente ed immediata alla ricorrente - *re aduc integra* e senza pregiudizio alcuno per l'interesse pubblico – la partecipazione *medio tempore* alla frequenza delle lezioni del III anno mediante misura cautelare provvisoria di ammissione con riserva, impregiudicata la delibrazione da parte del Collegio e fatto salvo l'esito del giudizio di merito;

Difatti, nel contemporamento di interessi tipico del giudizio cautelare non si profilano pregiudizi per quello pubblico, mentre la mancata ammissione con riserva, sebbene in via interinale, renderebbe quasi vano l'auspicato esito favorevole del giudizio, frustrando irrimediabilmente il legittimo interesse della dott.ssa Paone alla frequenza delle lezioni, al pari degli altri concorrenti in possesso dei requisiti per il trasferimento.

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma di voler disporre, con proprio decreto inaudita altera parte, l'adozione di misure cautelari provvisorie *sub specie* di ammissione con riserva della ricorrente al III anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c.p.a.

